



1.

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio... 162/A... IX Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N.01/2012 DEL 07/02/2012

**"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
MATERIA DI DEMANIO ARMENTIZIO E BENI DELLA
SOPPRESSA OPERA NAZIONALE COMBATTENTI"**





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO

AREA FINANZA E CONTROLLI SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

Relazione illustrativa

al testo unico in materia di demanio armentizio e beni della soppressa opera nazionale per i combattenti.

Il patrimonio regionale oggetto del presente Testo Unico riguarda due categorie di beni pubblici sostanzialmente diverse dal punto di vista giuridico: il demanio armentizio e i cosiddetti beni dell'ex Opera nazionale per i combattenti.

Tali beni sono pervenuti alla Regione Puglia nell'ambito dei processi di devoluzione di funzioni e compiti eseguiti da parte dello Stato in applicazione del DPR 616/77.

Il demanio armentizio comprende i tratturi, tratturelli, bracci e riposi, appartenenti al sistema degli ex regi tratturi attraverso il quale nel passato avveniva la trasmigrazione delle greggi (transumanza).

Ai sensi dell'art. 822 del codice civile, esso appartiene al cosiddetto demanio accidentale e, come tale, beneficia di un regime codicistico speciale disciplinato dall'art.823, la cui principale caratteristica è l'inalienabilità.

Con decreto del Ministero dei beni culturali e ambientale del 23 dicembre 1983, inoltre, è stato sottoposto a vincolo storico - archeologico di cui al Codice dei beni culturali e paesaggistici e, dunque considerato demanio culturale.

La sua consistenza, rispetto a quella originaria, è stata notevolmente rimaneggiata a seguito delle ampie e massicce attività alienative eseguite nel tempo dall'amministrazione statale, con la sottoscrizione di ben oltre centomila atti di vendita e di legittimazione.



Ciò che resta alla Regione del patrimonio armentizio rappresenta, comunque, un'ingente risorsa costituita da terreni agricoli e da suoli edificabili (laddove i tratturi attraversano i centri abitati), che interessa, in modo più o meno esteso, tutte le province della Puglia.

Proprio a motivo di tale vastità, il demanio armentizio oggi non è esattamente conosciuto dal punto di vista catastale e della reale consistenza fisica, per cui ricorre l'esigenza prioritaria di procedere a una sua ricognizione finalizzata all'accertamento, all'individuazione e alla rilevazione dei tracciati tratturali; se non altro per l'esercizio della funzione proprietaria connessa alla tutela dominicale.

Lo strumento introdotto dal Testo Unico per fronteggiare siffatta problematica è il Quadro di assetto, il quale dovrà altresì definire le destinazioni dei tratturi, individuando innanzitutto quelli da conservare e valorizzare, perché ancora di interesse storico - archeologico, poi quelli da trasferire agli enti territoriali per l'esecuzione di opere pubbliche, in primis per le urbanizzazioni all'interno dei centri urbani, e, residualmente, quelli da alienare agli aventi titolo o con procedure di evidenza pubblica.

Diversamente, i beni ex Opera Nazionale per i Combattenti appartengono al patrimonio disponibile della Regione poiché non strettamente correlati a una funzione pubblica; pertanto, possono essere liberamente alienati/locati a privati o trasferiti ad altre Amministrazioni, senza particolari procedimenti.

Come tutti i beni di proprietà pubblica la cui esecuzione risale a oltre 50 anni, i beni ex ONC sono stati sottoposti alla verifica dei requisiti culturali, secondo procedura codicistica, che ha escluso la presenza di qualsiasi interesse a tale riguardo.

Tale patrimonio, esattamente individuato nelle mappe e nei registri catastali, è allo stato attuale oggetto di attività locativa e di progressiva dismissione in favore degli aventi diritto.

Sotto l'aspetto amministrativo, si evidenzia che le recenti normative statali in tema di ricognizione, valorizzazione e dismissione dei beni pubblici (demaniali e patrimoniali), impongono alla P.A. di avere una maggiore attenzione alla gestione, compresa quella economica, del patrimonio immobiliare dell'ente, che, secondo un'evoluta idea concettuale, dovrà considerarsi più una risorsa che un onere.

In relazione poi a specifici beni, ad esempio quelli di natura culturale, la gestione patrimoniale deve possibilmente costituire, nell'ambito dei contesti economici e sociali del territorio di riferimento, un elemento di stimolo e attrazione di interventi di sviluppo locale.

Per le ragioni innanzi esposte, riguardo al demanio armentizio, l'obiettivo previsto



dal Testo unico è quello di attuare una gestione sostanzialmente autosostenibile dal punto di vista economico, attraverso il costante reimpiego delle risorse ricavate dalla alienazione delle aree tratturali compromesse, destinandole alla valorizzazione dello stesso demanio ai fini della fruizione pubblica e, conseguentemente, di una reale tutela dello specifico territorio.

Invece, per quanto attiene ai beni ex O.N.C., l'obiettivo è spostato decisamente verso la totale alienazione del patrimonio immobiliare, oramai vetusto e oneroso per le continue manutenzioni straordinarie a carico dell'Ente.

Il disegno di legge recante il Testo Unico per il riordino delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti (O.N.C.), si propone, inoltre, di riunificare, coordinare e aggiornare le norme regionali in tali materie, ricomponendo, in un quadro organico, interventi legislativi succedutisi nel tempo.

Infatti, l'assetto normativo vigente è costituito dalla legge fondamentale (l.r. 67/80), dalla legge modificativa (l.r. 5/85), dalla legge di riforma (l.r. 29/03) e da numerose norme intrusive, che lo rendono poco leggibile e di difficile interpretazione.

1. In materia di demanio armentizio, si è proceduto a revisionare ed innovare significativamente la normativa, riconoscendo alla Regione, in qualità di dominus, il precipuo ruolo di programmazione e pianificazione, in relazione al quale era carente la legislazione regionale precedente.

Per meglio comprendere la ratio delle modifiche, occorre procedere ad un breve excursus storico e normativo.

All'atto del trasferimento del demanio armentizio dallo Stato alle Regioni, avvenuto a seguito del D.P.R. 616/77, l'intera consistenza si presentava frammentata in virtù dei numerosissimi atti di vendita effettuati dall'allora Commissariato per la Reintegra dei Tratturi, organo liquidatore istituito esclusivamente per la dismissione dell'immenso patrimonio tratturale, e occupata da interventi edilizi su aree tratturali ubicate in centri urbani e suburbani.

La prima legge regionale (L.R. 67/80, modificata dalla L.R. 5/85), ricalcando in parte la normativa statale, prevedeva l'adozione di due elenchi in cui erano inseriti rispettivamente i tratturi da conservare in quanto necessari alle esigenze dell'industria armentizia o alle esigenze di uso pubblico e i tratturi di cui consentire la vendita, secondo precise modalità e ordini di priorità.

Il momento significativo nel cambiamento di orientamento nella gestione dei suoli tratturali, può individuarsi nel 1983 con il riconoscimento ai Tratturi di Puglia, con decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del notevole interesse



archeologico e storico e la conseguente sottoposizione a vincolo ai sensi della legge 1089/39.

Lo stesso decreto dava la facoltà ai Comuni, nei cui centri urbani insistevano interventi edilizi su aree tratturali, di presentare un " Piano Quadro Tratturi " sottoposto all'approvazione della Soprintendenza; questo doveva prevedere la perimetrazione definitiva delle predette aree e il loro utilizzo secondo le normative vigenti per i perimetri urbani.

L'imposizione del vincolo e la facoltatività del coinvolgimento dei Comuni, vanificava di fatto il procedimento di dismissione dei suoli tratturali.

Con la legge regionale 29/2003 si riformarono completamente le procedure. La stessa legge, da una parte si prefiggeva di attuare forme di tutela e valorizzazione attraverso la costituzione del "Parco Regionale dei Tratturi", dall'altra, attribuiva ai Comuni l'approvazione del Piano Comunale dei Tratturi, quale piano urbano esecutivo anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente, teso a individuare e perimetrare:

- a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alla possibilità di fruizione turistico-culturale;
- b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;
- c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

I tronchi armentizi di cui alla lettera a) venivano conservati e tutelati costituendo il Parco Regionale dei Tratturi, mentre i tronchi armentizi di cui alle lettere b) e c), potevano essere ceduti a favore degli Enti Locali o alienati al soggetto utilizzatore.

Tuttavia, a distanza di otto anni e numerosi rinvii del termine di scadenza, solo 18 dei 92 Comuni pugliesi interessati da tratturi, tratturelli, bracci e riposi, hanno approvato il Piano Comunale e solo 24 Comuni hanno avviato le procedure.

In tale contesto operativo e con l'esigenza di dare una risposta concreta alle legittime aspettative di valorizzazione e fruizione del bene pubblico, ma anche per regolarizzare le occupazioni di aree tratturali con fabbricati di remota realizzazione, si è avvertita la necessità di intervenire con la redazione di nuove norme.

Il presente disegno di Testo Unico attribuisce, infatti, alla Regione la definizione delle destinazioni d'uso dei tratturi attraverso l'approvazione del Quadro di assetto regionale che, come i Piani comunali dei tratturi, individua e perimetra :

- a) i tratturi da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico - ricreativo; tali tratturi costituiscono il " Parco dei tratturi



di Puglia”;

- b) le aree idonee a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico;
- c) le aree che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

I tratturi inseriti nell’elenco a) sono quelli che rivestono ancora un’importanza storico – archeologica, pertanto, da conservare, tutelare e valorizzare, attraverso la costituzione del Parco regionale dei tratturi.

Le aree tratturali di cui alle lettere b) e c), evidentemente, sono quelle aree che hanno perduto irreversibilmente il loro interesse storico – archeologico, per cui è prevista la rimozione del relativo vincolo da parte della Soprintendenza archeologica attraverso l’espressione del parere vincolante in sede di conferenza di servizio.

Le stesse aree possono essere trasferite a titolo gratuito al demanio o patrimonio indisponibile degli enti territoriali (lettera b) e residualmente alienate a favore dei soggetti richiedenti, innanzitutto a favore degli attuali possessori (lett. c).

Il quadro di assetto, in ossequio al principio di continuità e conservazione degli atti amministrativi e al fine di raccordare le procedure della richiamata legge 29/2003, recepisce i piani comunali già approvati e quelli da approvarsi nel termine di un anno dall’entrata in vigore del Testo Unico.

Per quanto concerne l’iter procedurale relativo all’approvazione del Quadro, è prevista una procedura semplificata con la possibilità dei Comuni territorialmente competenti e altri soggetti interessati, di fare proposte e osservazioni a seguito della pubblicazione della presa d’atto del Quadro di assetto da parte della Giunta regionale, e l’acquisizione, in sede di conferenza dei servizi, dei pareri vincolanti delle Soprintendenze, per i beni archeologici e per i beni architettonici e paesaggistici, espressi anche ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

Il ruolo dei Comuni è riconosciuto nell’attività di vigilanza dei suoli tratturali, agli stessi già storicamente demandata, arricchita con la possibilità non solo di comminare le sanzioni amministrative ma anche del loro incameramento.

A tale riguardo si evidenzia l’inasprimento delle sanzioni in caso di discariche abusive, per contrastare un fenomeno che purtroppo si sta verificando sempre con maggiore frequenza.

L’innovazione maggiormente significativa apportata dal Testo Unico è l’introduzione del Piano locale di valorizzazione dei tratturi costituenti il Parco regionale, la cui competenza è stata attribuita ai comuni singoli o associati.

Tali Piani dovranno essere elaborati compatibilmente con gli obiettivi di



carattere generale indicati dalla Regione attraverso il Documento regionale di valorizzazione dei tratturi, che svolge un ruolo di coordinamento e di indirizzo.

Lo scopo principale del Piano è il recupero e la valorizzazione di quanto ancora rimasto intatto e non compromesso del ragguardevole patrimonio ricevuto, nell'ambito di una politica di difesa e di riqualificazione del paesaggio, al fine di assicurare la promozione di attività economiche, turistiche, sportive e ricreative con concrete possibilità di sviluppo del territorio pugliese.

Si ritiene utile sottolineare una ulteriore innovazione del Testo Unico rispetto alla normativa precedente, relativa alla determinazione del prezzo di vendita delle aree occupate da fabbricati.

Si è operata una distinzione tra aree occupate da fabbricati prevalentemente destinati ad abitazioni per le quali è previsto un abbattimento del prezzo di vendita pari al 90%, aree occupate da fabbricati ad uso diverso, per le quali è previsto un abbattimento minore pari al 50%, e aree libere da "attuali possessi" e le aree agricole, per le quali è previsto una riduzione pari ad un terzo.

Il prezzo di vendita è determinato sulla base del criterio del valore attuale di mercato, tenuto conto delle attuali potenzialità edificatorie, per i suoli edificabili, e dei valori fissati dalla Commissione provinciale di esproprio, per i suoli agricoli.

In tal modo si consente la semplificazione di procedimenti complessi e, nel contempo, la tutela di categorie socialmente deboli che vedrebbero realizzate le proprie aspettative di acquisto.

Infine, in merito all'aspetto della determinazione del prezzo, per rendere più snella e rapida l'attività estimativa, salvaguardando comunque la trasparenza del procedimento, si è previsto, a differenza del vigente meccanismo normativo, che la valutazione venga effettuata direttamente dal Servizio regionale competente e che solo in caso di ricorso, il giudizio di stima venga rimesso all'Agenzia del Territorio competente, con spese a carico dell'interessato.

2. In materia di beni dell'Opera nazionale per i combattenti, si è proceduto unicamente alla unificazione dei vigenti testi normativi, introducendo minime variazioni, riguardanti, in particolare, la disciplina dell'alienazione e modalità di versamento del prezzo in caso di richiesta di rateizzazione.

Il testo unico proposto è stato redatto in conformità alle prescrizioni della recentissima legge regionale 2 novembre 2011, n. 29, recante "Semplificazione e qualità della formazione" che, all'art. 3, disciplina i testi unici e i codici, dettandone modalità e contenuti.

Il presente testo unico è composto da 25 articoli, suddivisi in quattro capi.



Di seguito si riporta sinteticamente il contenuto dell'articolato.

Il Capo I è rubricato "Finalità e definizioni" e comprende due articoli:

- art. 1: indica le finalità del testo unico;
- art. 2: Contiene le definizioni dei termini ricorrenti usati nel testo unico.

Il Capo II, rubricato "Demanio armentizio", contiene sedici articoli:

- art. 3: stabilisce che i tratturi di Puglia costituiscano il demanio armentizio della Regione, atteso il loro valore di vestigia della storia economica e sociale del nostro territorio, interessato dalle migrazioni delle greggi (transumanza), attribuendo le funzioni amministrative ai Comuni e alla Regione;
- art. 4: individua le funzioni amministrative della Regione, quali la reintegra, la tutela dominicale, l'amministrazione del bene, nonché la valorizzazione attraverso la definizione del Quadro di assetto e del Documento regionale;
- art. 5: attribuisce ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo sulla integrità e conservazione dei tratturi e quelle afferenti all'accertamento delle violazioni, alla riscossione e all'incameramento delle relative sanzioni, nonché al ripristino dello stato dei luoghi, anche in danno in caso di inerzia dell'interessato. Attribuisce altresì ai Comuni singoli o associati la competenza in merito alla approvazione dei Piani locali di valorizzazione;
- art. 6: definisce il Quadro d'assetto regionale dei tratturi che, recependo i piani comunali dei tratturi già approvati ai sensi della l.r. 29/2003 ovvero quelli che perverranno alla Regione entro un anno dalla entrata in vigore del testo unico, individua e perimetra le aree tratturali distinguendo tra aree che hanno conservato l'interesse storico - archeologico e che costituiranno il "Parco dei tratturi di Puglia", le aree che non rientrano nella precedente categoria, ma che sono idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico, e quelle che hanno subito alterazioni permanenti, anche di natura edilizia e, dunque, alienabili;
- art. 7: disciplina il procedimento di approvazione da parte della Giunta regionale, del Quadro d'assetto regionale di tratturi, prevedendo una prima fase di presa d'atto e una successiva di approvazione, preceduta dalle decisioni regionali sulle osservazioni formulate dagli interessati e dalla conferenza di servizi nella quale sono acquisiti i pareri vincolanti della Soprintendenza per i beni archeologici e di quella per i beni architettonici e paesaggistici, espressi anche i fini delle eventuale trasferimento/vendita di aree tratturali;
- art. 8: disciplina la costituzione del Parco dei tratturi di Puglia, nel quale rientrano tutti i tratturi di interesse storico - archeologico, già sottoposti a vincolo archeologico, disponendone la loro inalienabilità e inedificabilità, salvo per le opere previste nei Piani locali di valorizzazione, e la possibilità della Giunta regionale di autorizzare la realizzazione di opere pubbliche, previo parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici;
- art. 9: disciplina le aree tratturali alienabili che possono essere trasferite gratuitamente al demanio o patrimonio indisponibile dei comuni territorialmente competenti, oppure vendute, a seguito di approvazione da parte della giunta regionale dei specifici piani alienativi, in favore degli attuali possessori. Le aree libere da attuale possesso e quelle per le quali non sia stato accettato il prezzo da parte dell'attuale possessore possono essere alienate con procedura a evidenza pubblica con offerte a rialzo;



- art. 10: attribuisce la competenza alla stima del prezzo di vendita delle aree tratturali alienabili al servizio regionale competente; prevede i criteri di stima del prezzo di vendita in relazione alla destinazione delle aree se edificabili/edificate oppure agricole, e fissa agevolazioni, ove l'acquirente sia l'attuale possessore dell'area tratturale, in misura variabile a seconda della destinazione d'uso dell'immobile esistente sulla stessa area; ed, inoltre, disciplina le modalità di pagamento del prezzo;
- art. 11: dispone che i proventi derivanti dall'alienazione delle aree tratturali siano impiegati per la reintegra e ai fini dei programmi di attuazione dei Piani locali di valorizzazione;
- art. 12: disciplina e definisce le finalità di valorizzazione del Parco dei tratturi di Puglia, che ha lo scopo di tutelare recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei tratturi, di assicurarne la promozione e lo sviluppo, di promuovere la fruizione pubblica; stabilisce, inoltre, che le funzioni amministrative connesse alla valorizzazione del demanio armentizio, attribuite alla Regione e ai Comuni singoli o associati, siano esercitate sulla base della pianificazione, il cui processo si conforma ai principi della sussidiarietà, della concertazione con le amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio armentizio, della trasparenza e della più ampia partecipazione.
- art. 13: indica la procedura di approvazione del Documento regionale di valorizzazione dei tratturi, che dovrà definire, sulla base del Quadro di assetto e del Piano paesaggistico vigente, gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire mediante i Piani locali di valorizzazione, gli indirizzi e criteri per la formazione e i contenuti degli stessi, il coordinamento e le modalità operative per la loro predisposizione;
- art. 14: disciplina il procedimento di formazione e approvazione del Documento regionale di valorizzazione dei tratturi e delle sue varianti, fissando i principi ai quali deve conformarsi il processo di pianificazione a scala regionale.
- art. 15: introduce i Piani locali di valorizzazione quali piani di esplicitazione e dettaglio del Documento regionale di valorizzazione a livello territoriale di Comuni singoli o associati; inoltre, individua i contenuti del Piano locale rispetto agli interventi finalizzati alla riqualificazione e al miglioramento della fruibilità del Parco, alle modalità di promozione, nonché alla quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione dei suddetti interventi.
- art. 16: definisce il procedimento di formazione e approvazione del Piano locale di valorizzazione dei tratturi; e, in caso di inerzia comunale, prevede la nomina di un commissario ad acta e la composizione della struttura tecnica di supporto;
- art. 17: destina ai Piani locali di valorizzazione, attuati sulla base di programmi annuali o pluriennali, le risorse introitate dalle attività di alienazione e quelle eventuali aggiuntive della Regione e dei Comuni;
- art. 18: affida alla Regione la possibilità di promuovere intese con le altre Regioni interessate alla transumanza, finalizzate all'adozione di un piano interregionale di tutela e valorizzazione dei tratturi.

Il Capo III è rubricato "Beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti" e comprende due articoli:

- art. 19: attribuisce alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni ex Opera nazionale per i combattenti;
- art. 20: disciplina il trasferimento e la alienazione dei beni della soppressa O.N.C.; prevede che tali beni possano essere trasferiti gratuitamente agli enti locali che ne



facciano richiesta, alienati agli attuali conduttori o loro eredi ovvero alienati con procedure di evidenza pubblica nel caso non siano locati o affittati, ovvero quando si sia verificata decadenza della domanda di acquisto; fissa le modalità di pagamento del prezzo.

Il Capo IV, rubricato "Disposizioni comuni, finali e transitorie", contiene cinque articoli:

- art. 21: stabilisce che i beni di cui al Testo Unico possono essere oggetto di concessione e locazione nei casi e con le modalità disciplinati dal Regolamento regionale 23/2011 in materia di uso dei beni immobili regionali; prevede, per la concessione di aree tratturali a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo professionale, singoli o associati, un canone per l'uso agricolo ridotto di un terzo;
- art. 22: individua le sanzioni amministrative da comminarsi in caso di violazione delle disposizioni del testo unico;
- art. 23: prevede la norma transitoria per il trasferimento o l'alienazione delle aree tratturali inserite nei piani dei tratturi già approvati dai Comuni ai sensi della l.r. 29/93, e il funzionamento della Commissione regionale di valutazione costituita ai sensi della previgente normativa;
- art. 24: stabilisce la norma finanziaria;
- art. 25: individua espressamente le norme abrogate con l'entrata in vigore del testo unico.

Il disegno di testo unico che si propone è stato redatto in sinergia tra il Servizio Demanio e Patrimonio e il Servizio Legislativo della Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DEMANIO E PATRIMONIO

- ing. Giovanni Vitofrancesco -

Giovanni Vitofrancesco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO G.R.

- dott Nicola Corvasce

Nicola Corvasce

L'ASSESSORE

- avv. Michele Pelillo -

Michele Pelillo



TESTO UNICO

in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti.

CAPO I

Finalità e definizioni

Art. 1

Finalità

1. Il presente testo unico disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio armentizio e dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti (O.N.C.).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

- a) tratturo regionale: bene del demanio armentizio;
- b) area tratturale: suolo appartenente ai tratturi regionali;
- c) valorizzazione: attività diretta ad assicurare le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio, nonché di utilizzazione economica;
- d) reintegra: attività ricognitiva finalizzata alla identificazione e rilevazione dei tratturi regionali;
- e) attuali possessori:
 - 1) titolari di concessioni vigenti;
 - 2) soggetti che hanno acquistato il soprassuolo.

CAPO II

Demanio armentizio

Art. 3

Costituzione del demanio armentizio

1. I tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del DPR 24 luglio 1977 n. 616, art. 66, comma 1, costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia (demanio armentizio) in quanto "monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca".



2. Le funzioni amministrative relative al demanio armentizio sono attribuite, sulla base del principio di sussidiarietà, ai Comuni e alla Regione, che le esercitano nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 4

Funzioni amministrative della Regione

1. La Regione approva il Quadro di assetto di cui al successivo art. 6 e il Documento di valorizzazione di cui al successivo art. 13, ed esercita le funzioni di reintegra, tutela dominicale e amministrazione del demanio armentizio.

Art. 5

Funzioni amministrative dei Comuni

1. I Comuni approvano il Piano locale di valorizzazione di cui al successivo art. 15 ed esercitano le funzioni inerenti alla vigilanza e al controllo sulla integrità e conservazione dei tratturi regionali. Provvedono, altresì, all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente testo unico, alla riscossione e incameramento delle sanzioni di cui al seguente articolo 19, nonché al ripristino dello stato dei luoghi in danno, qualora l'interessato non vi provveda direttamente.

2. I Comuni trasmettono alla Regione i verbali di accertamento delle violazioni ai fini dell'esercizio della tutela dominicale.

Art. 6

Quadro d'assetto regionale

1. Il Quadro d'assetto regionale (Quadro di assetto), previa reintegra, prevede l'assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:

- a) dei tratturi da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico - ricreativo;
- b) delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico;
- c) delle aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

2. Il Quadro di assetto è approvato anche ai fini del piano quadro di cui al Decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 23 dicembre 1983, che ha dichiarato i Tratturi di Puglia "cose di interesse storico e archeologico" ai sensi della Legge 1089/39.

3. Il Quadro d'assetto, alla luce dell'attività di reintegra prevista dal precedente comma 1, recepisce ed eventualmente aggiorna:

- a) i piani comunali dei tratturi approvati, ai sensi della l.r. 23 dicembre 2003, n. 29 recante



“Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi”, alla data in vigore del presente testo unico;

b) i piani comunali redatti e approvati con le modalità previste dalla stessa normativa, e pervenuti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 7

Procedimento di approvazione del Quadro di assetto regionale

1. Il Quadro di assetto è approvato secondo il seguente procedimento:

a) entro un anno dallo spirare del termine di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. b), la Giunta regionale prende atto del Quadro d'assetto e ne dispone la pubblicazione sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione; nell'ambito della procedura di formazione del Quadro di assetto la Regione assicura la partecipazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati;

b) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, i Comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative;

c) la Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, adotta il Quadro d'assetto;

d) la Regione convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/90, nella quale sono acquisiti i pareri vincolanti della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici; il parere della Soprintendenza per i beni archeologici è espresso anche ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, litatamente alle lettere b) e c) del precedente art. 6, comma 1;

e) la Giunta regionale approva il Quadro di assetto.

2. Il Quadro di assetto approvato acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.P..

3. Le varianti e gli aggiornamenti al Quadro di assetto sono approvate con la medesima procedura utilizzata in sede di prima approvazione.

4. L'approvazione del Quadro di assetto ha effetto dichiarativo della demanialità dei tratturi regionali oggetto di reintegra.

5. Il Quadro di assetto aggiorna le ricognizioni del piano paesaggistico.



Art. 8

Parco dei tratturi di Puglia

1. I tratturi regionali di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a), già sottoposti al vincolo storico - archeologico di cui al Decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali del 22 dicembre 1983, costituiscono il "Parco dei tratturi di Puglia" (Parco).
2. La Regione e i Comuni interessati promuovono la sua conservazione, riqualificazione, valorizzazione e fruizione.
3. I tratturi regionali che costituiscono il Parco, sono inalienabili e sottoposti a vincolo di inedificabilità fatta eccezione per le opere previste dai Piani locali di valorizzazione dei tratturi regionali di cui al successivo art. 15. La Giunta regionale, acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, anche ricorrendo alla conferenza dei servizi, può altresì autorizzare, nei limiti e con le modalità previste dal Piano paesaggistico, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.
4. Le costruzioni che, a seguito dell'approvazione del Quadro di assetto, insistono sulle aree tratturali ancora vincolate, di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. a), rimangono sottoposte alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 9

Aree tratturali alienabili

1. Le aree tratturali di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e quelle di cui alla lettera c) non ancora alienate e che risultino, successivamente alla predetta classificazione, destinate a finalità pubbliche, previa autorizzazione della Giunta regionale, sono trasferite a titolo gratuito al demanio o patrimonio indisponibile degli enti territoriali richiedenti.
2. La Giunta regionale approva i piani alienativi delle aree tratturali di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), per le quali non ricorrano specifici interessi regionali alla conservazione.
3. Le aree tratturali oggetto dei piani alienativi di cui al precedente comma 2 possono essere alienate a domanda all'attuale possessore, come definito nel precedente art. 3, e previa deliberazione della Giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione, fatte salve le servitù esistenti.
4. Pena la decadenza dalla domanda di acquisto, l'accettazione per iscritto del prezzo, determinato ai sensi dell'art. 10 che segue, deve intervenire da parte del richiedente entro tre mesi dalla data di comunicazione. Intervenuta l'accettazione, la Giunta delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all'Agenzia del Territorio competente per l'espressione del giudizio di congruità, con spesa a carico del ricorrente.
5. Le aree tratturali libere da attuale possesso e quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4 che precede, fatte salve le prelazioni vigenti, possono



essere alienate con procedura a evidenza pubblica con offerte al rialzo. Il prezzo determinato ai sensi del successivo art. 10 costituisce la base d'asta.

Art. 10

Stima del prezzo e agevolazioni

1. Il prezzo è determinato dal Servizio regionale competente con i seguenti criteri di stima:

a) per i suoli agricoli, mediante il valore agricolo medio relativo alla zona e alla coltura praticata al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, stabilito dalla Commissione provinciale di esproprio di cui all'art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

b) per i suoli edificabili o edificati, mediante il valore di mercato del suolo libero da costruzioni, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, tenuto conto della potenzialità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente.

2. All'attuale possessore, in caso di acquisto, spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui al precedente comma.

3. All'attuale possessore delle aree tratturali occupate, al momento della presentazione dell'istanza, da costruzioni effettivamente utilizzate in modo prevalente come abitazioni, spetta una riduzione pari al 90% del prezzo di cui al precedente comma 1 lett. b).

4. All'attuale possessore delle aree tratturali occupate, al momento della presentazione dell'istanza, da costruzioni non utilizzate in modo prevalente ad abitazioni, spetta una riduzione del 50 per cento del prezzo di cui al precedente comma 1 lett. b).

5. I destinatari delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in caso di trasformazione edilizia del bene nei cinque anni successivi all'acquisto, sono tenuti al versamento di un'ulteriore somma pari alla differenza tra il prezzo di cui al precedente comma 2 e quanto già versato; all'uopo viene apposta specifica annotazione nei pubblici registri immobiliari all'atto della trascrizione.

6. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:

a) in un'unica soluzione;

b) su richiesta dell'acquirente, fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino ad un massimo di quattro, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria, ed il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.



Art. 11*Reimpiego dei proventi dell'alienazione*

1. Il 60% dei proventi derivanti dall'alienazione delle aree tratturali è impiegato per le attività di valorizzazione svolte dalla Regione e dai Comuni dotati del Piano locale di valorizzazione di cui al successivo art. 15.

Art. 12*Valorizzazione del Parco dei tratturi di Puglia*

1. Le funzioni amministrative connesse alla valorizzazione del demanio armentizio sono esercitate sulla base della pianificazione.

2. Il processo si conforma ai principi della sussidiarietà, della concertazione con le amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio armentizio, della trasparenza e della più ampia partecipazione.

3. I soggetti attuativi della pianificazione sono la Regione e i Comuni, singoli o associati.

4. Il Piano di valorizzazione è lo strumento attraverso il quale sono perseguite le finalità del Parco e ha lo scopo di:

- a) tutelare, recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei tratturi regionali costituenti il Parco, nonché promuoverne la fruizione;
- b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori;
- c) concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

Art. 13*Documento regionale di valorizzazione*

1. Il Documento regionale di valorizzazione (Documento di valorizzazione), sulla base del Quadro di assetto e del Piano paesaggistico vigente, definisce relativamente ai Piani locali di valorizzazione di cui al seguente art. 15:

- a) gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire;
- b) gli indirizzi e criteri per la formazione e i contenuti;
- c) le prescrizioni per il coordinamento;
- d) le modalità operative per la predisposizione.

Art. 14*Procedimento di formazione e approvazione del Documento regionale di valorizzazione*

1. Nel procedimento di formazione e approvazione del Documento di valorizzazione, la Regione:

- a) conforma la propria attività al principio della coopianificazione, attuando il confronto e



la concertazione con gli enti territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti;

b) assicura il confronto e la concertazione con le associazioni economiche, culturali, sociali e ambientali, e, inoltre, garantisce, nelle forme e con le modalità più idonee, specifiche forme di pubblicità, informazione e consultazione, anche in via telematica, dei cittadini singoli o associati, in ogni fase del procedimento.

2. Entro un anno dall'approvazione del Quadro di assetto di cui al precedente articolo 6, la Regione pubblica sul proprio sito istituzionale la comunicazione di avvio del procedimento di formazione del Documento di valorizzazione, che contiene:

a) gli obiettivi generali di valorizzazione;

b) il quadro conoscitivo di riferimento;

c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti per l'approvazione del Documento di valorizzazione.

3. La Regione acquisisce gli apporti conoscitivi e valutativi, nonché i pareri degli enti locali e delle altre amministrazioni mediante la convocazione di apposite conferenze di servizi. I pareri della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti.

4. Il Documento di valorizzazione è adottato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione e dei Comuni interessati nonché, sotto forma di avviso, sul B.U.R.P..

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Documento di valorizzazione, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati, possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

6. La Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, che si dovrà esprimere entro 30 giorni trascorsi i quali il parere deve intendersi favorevole, approva il Documento di valorizzazione.

7. Il Documento di valorizzazione acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.P.

8. Le varianti e gli aggiornamenti al Documento di valorizzazione sono approvati con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.



Art. 15*Piano locale di valorizzazione*

1. Il Piano locale di valorizzazione (denominato Piano di valorizzazione) è un'esplicitazione e dettaglio del Documento di valorizzazione a livello territoriale di Comuni singoli o associati.
2. Il Piano di valorizzazione contiene:
 - a) l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione del Parco;
 - b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;
 - c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione;
 - d) i modi e le forme di utilizzazione a scopi sociali;
 - e) l'indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del Parco e delle modalità di promozione delle stesse;
 - f) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della transumanza;
 - g) la quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione dei suddetti interventi.

Art. 16*Procedimento di formazione e approvazione del Piano locale di valorizzazione*

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Documento di valorizzazione, la Giunta comunale predispose il Piano di valorizzazione.
2. Il Comune acquisisce i pareri mediante la convocazione di apposite conferenze di servizi circa la verifica di compatibilità del Piano di valorizzazione con il Documento di valorizzazione. I pareri sul Piano di valorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti.
3. Il Piano di valorizzazione è adottato dalla Giunta comunale, che ne garantisce la più ampia pubblicità.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di valorizzazione possono essere presentate al Comune osservazioni e proposte integrative.
5. Il Consiglio comunale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute approva il Piano di valorizzazione.
6. Le varianti e gli aggiornamenti al Piano di valorizzazione sono approvati con la medesima procedura di cui ai precedenti commi.
7. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina, per la redazione e approvazione del Piano di valorizzazione, il commissario ad acta scelto tra i dirigenti regionali. Il commissario ad



acta si avvale della struttura tecnica composta da un rappresentante:

- a) del Servizio regionale Demanio e Patrimonio, Urbanistica e Assetto del Territorio;
- b) del Comune interessato;
- c) della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

8. Le spese riconosciute per il funzionamento della struttura tecnica, sono poste a carico del Comune inadempiente.

9. I Piani locali di valorizzazione intercomunali sono formati e approvati con le stesse modalità previste per i Piani locali di valorizzazione comunali.

Art. 17

Attuazione dei Piani locali di valorizzazione

- 1. I Piani di valorizzazione sono attuati sulla base di programmi annuali o pluriennali.
- 2. I programmi di cui al precedente comma 1 sono attuati con le risorse introitate dalle attività di alienazione previste dal precedente art. 11 e le eventuali risorse aggiuntive della Regione e dei Comuni interessati.

Art. 18

Intese interregionali

- 1. La Regione Puglia promuove intese con le altre Regioni interessate al fine dell'adozione di un piano interregionale di tutela e valorizzazione dei tratturi regionali.

CAPO III

Beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti

Art. 19

Esercizio delle funzioni amministrative

- 1. Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa O.N.C., trasferiti al patrimonio regionale ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono esercitate dalla Regione.



Art. 20***Trasferimento e alienazione dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti***

1. I beni della soppressa O.N.C., così come da destinazione prevista negli elenchi approvati ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, con deliberazione di Giunta regionale n. 2065 del 29 dicembre 2004, sono:

- a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta per uso pubblico;
- b) alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi;
- c) alienati con procedure di evidenza pubblica, nei casi previsti dal successivo comma 6.

2. I beni di cui al precedente comma 1 lett. b), fatte salve le servitù esistenti e quelle che si renda necessario costituire al momento della vendita, sono alienati secondo le seguenti disposizioni:

a) i terreni agricoli sono alienati con la riduzione di un terzo rispetto al prezzo determinato in base ai valori medi agricoli riferiti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e alla coltura in atto all'anno di inizio del possesso come fissati dalla Commissione provinciale di esproprio prevista dall'Art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono alienati al prezzo, ridotto di un terzo, pari al costo di costruzione alle condizioni d'uso esistenti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore;

c) i fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato, ridotto di un terzo, riferito al momento della presentazione dell'istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore.

3. Il prezzo di cui al precedente comma 2, lett. b) e c) è stimato dalle competenti strutture regionali.

4. Pena la decadenza dalla domanda di acquisto, l'accettazione per iscritto del prezzo, deve intervenire da parte del richiedente entro tre mesi dalla data di comunicazione. Intervenuta l'accettazione, la Giunta delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all'Agenzia del Territorio competente per l'espressione del giudizio di congruità, con spese a carico del ricorrente.

5. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:

- a) in un'unica soluzione;
- b) su richiesta dell'acquirente, fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino a un massimo di quattro, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria, e il versamento della restante



quota parte del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

6. I beni non locati o affittati e quelli per i quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4 che precede, possono essere alienati, fatte salve le prelazioni vigenti, con procedura di evidenza pubblica con offerte al rialzo. Il valore attuale di mercato, stimato dal competente Servizio regionale, costituisce la base d'asta.

7. Il prezzo dei beni assegnati mediante atti di concessione con promessa di vendita per l'avviamento alla proprietà contadina è quello stabilito nello stesso atto, maggiorato del costo di miglioramento e trasformazione fondiaria. Tale prezzo, al momento della vendita, deve essere aggiornato in base ai coefficienti ISTAT e rivalutato dagli interessi legali con decorrenza dalla data di assegnazione.

CAPO IV

Disposizioni comuni, finali e transitorie

Art. 21

Regime concessorio e locativo

1. I beni di cui al presente testo unico possono essere oggetto di concessione e locazione alle condizioni e con le modalità disciplinate dal Regolamento 2 novembre 2011, n.23 recante "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali".

2. Per la concessione di aree tratturali vincolate è acquisito il preventivo parere vincolante della Soprintendenza archeologica sull'uso assentito.

3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo professionale, singoli o associati, il canone stimato di concessione per l'uso agricolo delle aree tratturali è ridotto di un terzo.

Art. 22

Sanzioni amministrative

1. Ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi, l'uso non autorizzato dei beni disciplinati dal presente testo unico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.19 del Regolamento 2 novembre 2011, n.23 recante "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali".

2. In caso di discariche abusive su aree tratturali, oltre alle sanzioni previste dal suddetto regolamento, è dovuta una somma da un minimo €. 10.000,00 a un massimo €. 100.000,00.



Art. 23*Norme transitorie*

1. Le aree tratturali classificate ai sensi dell'art. 2, comma 2 - lett. b) e c) della legge regionale 23 dicembre 2003 n. 29 dai Piani comunali dei tratturi previsti dalla stessa normativa, possono essere rispettivamente trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali o alienate secondo la disciplina del presente testo unico.

Art. 24*Norme finanziarie*

1. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono versati sul capitolo di entrata 4091160 del bilancio regionale che viene ridenominato "Proventi alienazione aree tratturali l.r.n.....del", collegato al capitolo di spesa 3429 che viene ridenominato "Spese per l'attuazione dell'art. 6 e dell'art. 17, l.r. n.....del.....".


2. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui al precedente articolo 20 sono versate sul capitolo di entrata 4091000 del bilancio regionale che viene ridenominato "Proventi alienazione beni e diritti patrimoniali l.r. 27/1995 e l.r. n.....del", collegato al capitolo di spesa 3445 che viene ridenominato "Spese per la valorizzazione degli immobili regionali l.r. 27/1995 e l.r. n.....del.....".

3. Gli introiti delle concessioni e locazioni di cui al presente testo unico sono versati sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3071100 che viene ridenominato "Proventi dei beni del demanio e del patrimonio regionale l.r. 27/1995 e l.r. n..... del.....".

Art. 25*Abrogazioni*

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

- la l.r. 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti);
- il comma 1 dell'articolo 5 della l. r. 7 gennaio 1981, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 - Modifiche ed integrazioni);
- la l.r. 15 febbraio 1985, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 9.6.1980, n. 67 - alienazione terreni demanio armentizio regionale);
- la l.r. 24 maggio 1994, n.17 (Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Integrazione art. 10, legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5);
- la l.r. 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi);



- l'articolo 45 (Modifica all'art.2 della l.r. 23 dicembre 2003 n. 29) della l.r. 4 agosto 2004 n. 14;
- l'articolo 14 (Modifica all'art.2 della l.r. 23 dicembre 2003 n. 29) della l.r. 3 agosto 2007 n. 25;
- gli articoli 1 (Modifica all'articolo 18 della l.r. 30 giugno 1999, n. 20), 2 (Modifiche alla l.r. 12 aprile 2000, n. 9 e alla l.r. 9 giugno 1980, n. 67), 3 (Modifica all'articolo 2, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2003, n. 29), 4 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. n. 29/2003) e 5 (Modifica all'articolo 6 della l.r. n. 29/2003) della l.r. 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse);
- gli articoli 13 (Norme finanziarie in materia di alienazione del demanio armentizio) e 14 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della l.r. 38 del 30.12.2011.



24.



REGIONE PUGLIA

REFERTO TECNICO

Area Finanza e controlli

Servizio Demanio e Patrimonio

Codice CIFRA:

OGGETTO: Disegno di Legge "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti".



Relazione

Con la presente legge viene approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti". Le leggi precedentemente vigenti vengono abrogate ed il nuovo testo contiene le norme previgenti novellate ed un nuovo impianto dispositivo che assicura una trattazione completa, ordinata ed aggiornata delle materie.

Al fine di far proseguire l'iter di approvazione del DDL da parte della Giunta Regionale, con la successiva presentazione alla competente Commissione Consiliare, si propone con il presente provvedimento il referto tecnico in relazione agli oneri finanziari dello schema di disegno di legge in oggetto, a carico del Bilancio regionale, vincolato e autonomo, per il parere preventivo di cui all'art. 34 comma 2 della l.r. n. 28/2001.

Si specifica che il disegno di legge in oggetto non comporta allo stato nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale, che non siano già previste e programmate con leggi e provvedimenti regionali precedenti.

Con specifico riferimento ai singoli articoli del Disegno di legge si specifica quanto segue:

Art. 1

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 2

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 3

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 4

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 5

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 6

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 7

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 8

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 9

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 10

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 11

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 12

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 13

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 14

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 15

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.



Art. 16

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 17

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 18

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 19

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 20

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.

Art. 21

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale. I capitoli di entrata e di spesa menzionati sono già esistenti nel bilancio regionale e vengono con il presente articolo meramente rinominati al fine di adeguarli all'emanazione del presente Testo unico.

Art. 22

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale.



REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001)

OGGETTO:CODICE " Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti ".

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

(indicare se trattasi di spesa corrente o di spesa in conto capitale)

Spesa in conto capitale

Si specifica che il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale, che non siano già previste e programmate con leggi e provvedimenti regionali precedenti.

I capitoli di spesa citati nell'art.21 del disegno di legge hanno un mero scopo ricognitorio, al fine di aggiornare, con nuove denominazioni che tengano conto delle norme sopravvenute, l'elenco già contenuto all'art. 69 della l.r. n. 19/2006 e modificato più volte con le precedenti leggi di bilancio.

Per ulteriori dettagli si faccia riferimento alla relazione tecnica che accompagna la legge regionale.

Capitoli di entrata :**U.P.B. 4.1.2. - "Proventi derivanti dalla alienazione di beni immobili"**

4091160 bilancio autonomo collegato al capitolo di spesa 3429

4091000 bilancio autonomo collegato al capitolo di spesa 3445

Capitoli di Spesa:**U.P.B. 6.4.1. - "Demanio e Patrimonio"**

3429 bilancio autonomo spesa in conto capitale beneficiari: da individuare volta per volta.

3445 bilancio autonomo spesa in conto capitale beneficiari: da individuare volta per volta.

La spesa programmata è prevista entro i limiti di quanto assegnato annualmente nel Bilancio Regionale e fatta comunque salva la compatibilità della spesa con le effettive disponibilità del Bilancio 2012 e pluriennale 2012/14. Non si tratta di spesa aggiuntiva rispetto a quanto definito annualmente con il Bilancio e con i relativi provvedimenti di Giunta Regionale. Entrambi i capitoli sono finanziati attraverso il collegamento ad i rispettivi capitoli di entrata 4091160 e 4091000.




Si precisa che il Disegno di Legge non contiene norme che implicino spesa aggiuntiva rispetto alla normativa e alla programmazione già approvata dalla Regione Puglia.

Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale, comunitaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DEMANIO E PATRIMONIO

- Ing. Giovanni Vitofrancesco -



=====



Parere del SERVIZIO RAGIONERIA

(Art. 34, L.R. n. 28/2001 e art. 6 Regolamento DGR n. 395/1994)

Nulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per: _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA

- Dott. Angelo Sante ALBANESE -



[Handwritten signature of Angelo Sante Albanese]

Bari, 27/01/2012

Il presente disegno di testo unico è composto da n. 23 (ventitre) pagine compresa la presente.

Bari, _____

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla (1) Commissione
Consiliare il 9 FEBBRAIO 2012

